

REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1981****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 825/81⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1024/81⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 825/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1612 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 85 dell'1. 4. 1981, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1981, pag. 27.